

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 10 – Rischio operativo

TITOLO IV

Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

TITOLO IV- Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" nei casi di cui all'art. 312, par. 1 CRR (termine: 120 gg);*
- *autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 312, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 313, par. 3 CRR (termine: 120 gg);*
- *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 314, par. 1 CRR (termine: 180 gg);*
- *autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività nei casi di cui all'art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR (termine: 120 gg).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo III “Requisiti di fondi propri per il rischio operativo”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:
 1. l'utilizzo di metodi avanzati di misurazione basati su sistemi interni di misurazione del rischio operativo (art. 312, par. 4 CRR);
 2. l'uso combinato di diversi metodi (art. 314, par. 5 CRR);
 3. il metodo di calcolo dell'indicatore rilevante di cui all'art. 316, par. 2 CRR (art. 316, par. 3 CRR);
 4. le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività (art. 318, par. 3 CRR).

Vengono inoltre in rilievo gli orientamenti dell'ABE su:

- Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e Modifiche, emanati il 6 gennaio 2012;
- *Operational risk mitigation techniques*, emanati il 22 dicembre 2009.